



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio 3

A:

Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1°
PEC: drab@postacert.istruzione.it

E, p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila
PEC: rts-aq.rgs@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ipotesi di contratto integrativo regionale sottoscritta in data 7 novembre 2023, per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici della regione Abruzzo - a.s. 2022/2023. (Risposta a Note U.S.R. Nr. 21879 del 10/11/2023 riscontro a osservazione U.C.B. n. 211 del 17/10/2023 e Nr. 17688 del 21/09/2023). Visto ex art. 5, comma 2, lettera e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Si attesta che il provvedimento n. **ipotesi di C.I.R.** del **07/11/2023**, del Ministero dell'istruzione e del merito, protocollato da questo Ufficio in data **10/11/2023** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **19845**,

ha superato

il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. **916**, in data **22/11/2023** ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 dell'Art. 5, Comma 2, lettera e) .

In riscontro all'osservazione dello scrivente U.C.B. n. 211 del 17 ottobre 2023, è pervenuta, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, previsto dall'art. 40^{bis}, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 5, comma 2, lett. e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la nuova ipotesi di contratto in oggetto, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 40, comma 3^{sexies}, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Preliminarmente, si evidenzia che, in deroga all'adozione di una ipotesi di C.C.N.I., prevista dall'art. 7, comma 4, lettera a) del C.C.N.L. 8 luglio 2019, è stata sottoscritta la presente ipotesi, ai sensi del comma 341, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con il quale si stabilisce che: *“Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'Istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010”*.

Si prende atto che per l'a.s. 2022/2023 il riparto delle risorse prevede una quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione di posizione di parte variabile, pari a euro 656.648,69, come previsto dall'art. 1, commi 339 e 340, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Si prende atto che, per l'anno scolastico 2022/2023, *“[...] per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022 [...]”*, come previsto dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Si prende atto, inoltre, che con la presente ipotesi codesto U.S.R. ha confermato, per l'anno scolastico 2022/2023, i valori annui lordi della retribuzione di posizione parte variabile in misura pari a quella già percepita dai dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2021/2022, utilizzando per la retribuzione

di posizione – parte fissa e variabile e la retribuzione delle reggenze, **un importo inferiore all'85%** del fondo destinato al pagamento delle predette retribuzioni (compresa la quota esclusiva). Pertanto, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, comma 559 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: *“Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023”*.

Inoltre, considerato che, nelle more della definizione del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, la retribuzione di risultato è stata determinata, anche per l'anno scolastico 2022/2023, come negli anni scolastici precedenti, in relazione alla fascia di complessità dell'istituzione scolastica di servizio, correlata al grado di responsabilità connessa all'incarico, si prende atto del D.D.G. di codesto U.S.R. prot. n. AOODRAB 205 del 24 agosto 2023, parte integrante della presente ipotesi di Accordo, che, in applicazione del C.I.R. del 13 febbraio 2013, sottoscritto in via definitiva il 9 aprile 2015, e dell'Accordo sottoscritto in via definitiva il 22 giugno 2017, relativi alla collocazione delle istituzioni scolastiche e dei C.P.I.A., stabilisce la nuova graduazione delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche della regione Abruzzo, per l'anno scolastico 2022/2023, in relazione alle quali sono stati determinati i valori delle retribuzioni di posizione, parte variabile e di risultato, a decorrere dal 1° settembre 2022.

Con l'occasione, si rilevano i seguenti refusi, da rettificare in sede di sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, prima della pubblicazione nell'apposita sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito di codesto U.S.R.:

- nell'**All. 8** *“foglio di calcolo excel FUN 22-23”*, foglio *“Dirigenti USR”*, nel riquadro *“REGGENZE temporanee”* e nel foglio *“Reggenze”*, per la reggenza temporanea del dirigente dell'I.C. *“E. Mattei”* – Civitella Roveto (AQ), appartenente alla terza fascia, i giorni retribuiti sono 90, anziché 85, come rettificato nel foglio *“CIR 2022-2023”* e a pag. n. 3 dell'**All. 7** *“tabella di calcolo FUN a.s. 22-23-signed”*;

- a pag. n. 2 dell'All. 9 “*dati Dirigenti scolastici a.s. 22-23-signed*”, nel riquadro “*REGGENZE temporanee*”, 3^ fascia, i giorni retribuiti sono 90, anziché 85, come rettificato nell'All. 8 “*foglio di calcolo excel FUN 22-23*” (cfr. foglio “*CIR 2022-2023*”) e a pag. n. 3 dell'All. 7 “*tabella di calcolo FUN a.s. 22-23-signed*”.

Resta inteso che, all'atto della liquidazione delle provvidenze, la verifica amministrativo-contabile delle singole posizioni dirigenziali verrà effettuata dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Si trasmette la presente nota al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto, **con le suindicate rettifiche**, e di ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 21, comma 2, “*le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001*”.

LP/MLN

Data 22/11/2023